

N. 1078

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BERGESIO, CANTALAMESSA e BIZZOTTO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2024 Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare

Onorevoli Senatori. – Il tecnologo alimentare è una professione centrale del sistema alimentare, riconosciuta a livello europeo e regolamentata dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, ed è istituzionalmente rappresentata dal consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari.

I tecnologi alimentari si occupano dei processi di trasformazione degli alimenti, dei controlli e delle verifiche ispettive, dei sistemi di gestione del rischio, delle certificazioni, dei materiali e degli oggetti a contatto con alimenti, di *lay-out*, di tracciabilità e rintracciabilità, di pareri su impianti di trasformazione degli alimenti, di ingredientistica e di qualità e sviluppo dei prodotti alimentari.

L'Unione europea ha 500 milioni di consumatori che richiedono alimenti salubri, nutrienti ed accessibili. Il tecnologo alimentare può essere considerato a servizio degli obiettivi del diritto alimentare nazionale ed europeo, aiutando gli operatori del sistema agroalimentare a produrre alimenti rispettosi dell'ambiente, attraverso processi sostenibili che abbattano sprechi e rifiuti, migliorando la qualità della vita nel suo complesso.

Il tecnologo alimentare può essere a servizio delle istituzioni nazionali ed internazionali, con le sue competenze e conoscenze, e può costituire un riferimento per tutti i cittadini consumatori, soprattutto nei momenti di crisi di settore.

Il tecnologo alimentare può essere d'aiuto in relazione a verifiche e controlli che permettono di contrastare i fenomeni di contraffazione, assicurando ai consumatori l'alta qualità dei prodotti.

Questa figura favorisce una comunicazione efficace tra aziende e autorità, tra chi produce e chi consuma; la comunicazione al consumatore e alle autorità delle tecnologie impiegate e la trasparenza della filiera possono concorrere a migliorare la qualità intrinseca dei prodotti, ridurre allerte e richiami rendendo possibile una loro efficiente gestione.

Il tecnologo alimentare può essere a supporto di competenze e attività del sistema agroalimentare attraverso il modello *Chain & Frame*. Il termine *Chain* significa continuità e integrazione verticale dal campo alla tavola dei prodotti, delle responsabilità e dei benefici economici, mentre il termine *Frame* significa struttura di comunicazione, di conoscenza e di dialogo come strumento di competitività; il termine ha un significato più ampio di *marketing*: supporto informativo, educativo, relazionale, promozionale di sinergie interne ed esterne alla filiera, strumento di *coaching*.

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, aveva istituito la denuncia di inizio attività, modificata poi in dichiarazione di inizio attività con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e infine nuovamente modificata in segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con la legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'obiettivo principale di tale strumento è la risposta alle esigenze di semplificazione espresse dalle imprese, attraverso l'ampio ricorso alle « autocertificazioni » e « asseverazioni ».

L'oggetto della SCIA riguarda ogni « atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque

denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge ».

Se la DIA doveva essere corredata dalle certificazioni (o autocertificazioni) e dalle attestazioni richieste dalla normativa, con la SCIA invece, si amplia il potere di asseverazione del rispetto di normative tecniche di settore. Con la SCIA, la vera novità è l'ampio ricorso all'autocertificazione e all'asseverazione del rispetto di normative tecniche.

La SCIA quindi è corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, inclusi gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

La legge n. 122 del 2010 stabilisce che « nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni ».

Pertanto con una relazione tecnica di asseveramento, nella quale si fa riferimento agli articoli 359 e 481 del codice penale, il tecnico abilitato assevera la conformità delle opere realizzate, come individuate negli allegati elaborati progettuali, agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativamente alla rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare.

Ciò permette di garantire che tutte le operazioni, inerenti alla manipolazione di prodotti alimentari a qualsiasi livello della filiera, siano effettuate nel rispetto delle leggi vigenti, allo scopo di contenere il rischio che eventi di natura chimica, fisica e microbiologica possano minare la salubrità dei prodotti alimentari e salvaguardare in tal modo la salute dei consumatori.

La relazione tecnica di asseveramento è un documento che ha funzione di garanzia nei confronti dei seguenti attori del settore alimentare:

l'operatore del settore alimentare, in quanto obbligato dall'attuale normativa vigente a dichiarare che sia i locali in cui svolgerà le attività inerenti alla manipolazione di prodotti alimentari (trasporto, trasformazione, stoccaggio, vendita), sia i documenti relativi alla gestione di queste attività (HACCP e tracciabilità) posseggono i requisiti richiesti dal citato regolamento (CE) n. 852/2004;

l'azienda sanitaria locale, che rilascia il parere alla conformità dei requisiti richiesti dall'attuale normativa vigente;

tutti coloro che attuano il controllo nella filiera alimentare: aziende sanitarie locali (ASL), nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri (NAS), Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Capitanerie di porto, che verificano quotidianamente che la qualità dei prodotti alimentari e i requisiti per cui è stata rilasciata una registrazione alimentare siano mantenuti nel tempo;

il consumatore finale, che quotidianamente deve districarsi fra etichette, scadenze, termini minimi di conservazione e per il quale è indispensabile che ogni acquisto mantenga le aspettative promesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione e finalità della relazione tecnica di asseveramento)

1. La relazione tecnica di asseveramento è il documento redatto e sottoscritto dal tecnologo alimentare, iscritto all'ordine professionale di riferimento, che comprende gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico-fisiche, microbiologiche, nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio, nonché la definizione del processo di produzione alimentare dal campo alla tavola, finalizzata a garantire il controllo e la gestione della salubrità e la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare, sulla base di specifiche competenze tecnico-scientifiche relative al sistema alimentare.

Art. 2.

(Contenuti della relazione tecnica di asseveramento)

- 1. La relazione tecnica di asseveramento per le attività economiche individuate nella classificazione ATECO 2007, adottata dall'I-stituto nazionale di statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, deve contenere metodi e risultati delle indagini svolte, esaurientemente esposti e commentati allegando eventuali elaborati che rechino nello specifico:
 - a) il nominativo del committente;
- *b)* l'inquadramento dell'area con *lay-out* delle strutture e delle attrezzature;

- c) il riferimento al disegno igienico di impianti e attrezzature;
- d) la descrizione del ciclo di lavorazione compreso il sistema di confezionamento;
- *e*) la valutazione dei punti critici di controllo di processo;
 - f) la normativa di riferimento;
- g) il contesto della commercializzazione e della modalità distributiva e di vendita;
- *h*) la dichiarazione di responsabilità del tecnologo alimentare asseveratore.
- 2. La relazione tecnica di asseveramento deve contenere, altresì, le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i *challenge test*, la valutazione del ciclo di vita (*Life Cycle Assessment-LCA*) dell'alimento, gli ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni diano ulteriore garanzia di quanto asseverato.